

CAPITOLATO TECNICO

***ATTESTAZIONE PERIODICA
DI RINNOVO
DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO***

INDICE

1	Definizioni.....	3
2	Contesto normativo e perimetro dell'intervento.....	3
3	Oggetto e durata del servizio	4
4	Modalità di esecuzione del contratto.....	6
4.1	Piano di lavoro	6
4.2	Responsabile della fornitura.....	7
4.3	Modalità di comunicazione	7
4.4	Verifica di conformità e fatturazione	7
5	Adempimenti per la sicurezza	7
6	Obblighi di riservatezza	7
	7

1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Committente:** la Consip S.p.A.;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Affidatario:** la società/il professionista Affidatario del servizio;
- **Sistema Antincendio:** impianti dispositivi e presidi antincendio presenti presso la sede Consip in Via Isonzo 19/E.

2 Contesto normativo e perimetro dell'intervento

Le attività oggetto della presente procedura di acquisto sono riferite al contesto normativo afferente al D.M. 10/03/98, al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 nonché al D.M. 3 agosto 2015. Il perimetro dell'intervento è circoscritto all'edificio Consip ubicato a Roma Via Isonzo 19/E che rientra nella categoria di edifici ad uso terziario con capienza compresa tra 300 e 500 unità (**Attività n.73.1.B ex D.P.R. 151/11**). E' necessario procedere con la redazione dell'attestazione periodica di rinnovo della conformità antincendio con relativa presentazione presso il Comando dei vigili del fuoco di Roma relativamente alle seguenti attività:

- **Attività n.34.2.C ex D.P.R. 151/11:** *“Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > a 50.000 kg”;*
- **Attività n.74.2.B ex D.P.R. 151/11:** *“Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)”;*
- **Attività n.75.2.B ex D.P.R. 151/11:** *“autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq”.*

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo della documentazione che sarà messa a disposizione dell'Affidatario:

- Le autorizzazioni in corso di validità rilasciate dai Vigili del Fuoco per Deposito, Centrale Termica Autorimessa (anno 2017) ed Edifici ad uso terziario (anno 2021) e la relativa documentazione;
- I verbali delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate dalle società abilitate;
- La documentazione recuperata con accesso agli atti presso i Vigili del Fuoco;
- La documentazione elaborata dal perito antincendio (Registro dei Controlli, Analisi del Sistema Antincendio, Progetto Esecutivo).

3 Oggetto e durata del servizio

Oggetto del presente capitolato è l'esecuzione dei seguenti servizi:

1. **Redazione dell'attestazione periodica di rinnovo della conformità antincendio con conseguente presentazione della documentazione tecnica afferente, presso il comando dei vigili del fuoco di Roma:**

- **Attività n.34.2.C ex D.P.R. 151/11:** *“Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > a 50.000 kg”;*
- **Attività n.74.2.B ex D.P.R. 151/11:** *“Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)”;*
- **Attività n.75.2.B ex D.P.R. 151/11:** *“autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq”.*

Sono comprese in detto incarico tutti gli adempimenti connessi alla gestione della documentazione tecnica in relazione alle modifiche da apportare rispetto alle autorizzazioni attualmente in possesso, fermo restando la messa a disposizione da parte di Consip dei servizi di manutenzione antincendio per l'esecuzione delle previste verifiche impiantistiche del corretto funzionamento degli impianti di protezione attiva. Nello specifico:

- a) Le modifiche non sostanziali, ai fini antincendio e non ricomprese all'art. 4 co. 6 del D.P.R. 151/2011, devono essere documentate al Comando dei vigili del fuoco all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
- b) Le modifiche con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio ai sensi dell' art. 4 co. 6 del D.P.R. 151/2011 devono essere gestite avviando nuovamente la procedura prevista per la SCIA.
- c) Le modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio ai sensi dell'Art. 3 co. 1 del D.P.R. 151/2011 devono essere gestite sottoponendo al Comando dei vigili del fuoco l'esame dei progetti con le modifiche da apportare.

Per tutti i documenti prodotti dovrà essere preventivamente concordato con la Committente l'indice e il livello di approfondimento.

Si ricorda che tutte le attività dovranno essere svolte in piena autonomia da parte dell'Affidatario concordando le tempistiche e le modalità di esecuzione con la Committente affinché sia sempre garantita la piena compatibilità della sede con l'attività lavorativa. A tal proposito si ribadisce che alcune delle prove dovranno essere effettuate al di fuori del normale orario lavorativo.

Si intendono compresi nel contratto tutti i costi necessari per garantire il corretto espletamento del servizio (es. manodopera, trasporto, materiali, attrezzature ecc..).

Il contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà una **durata fino a ottobre 2022** a partire dalla data di stipula.

4 Modalità di esecuzione del contratto

4.1 Piano di lavoro

Il Servizio sarà regolato tramite il Piano di Lavoro, che rappresenta lo strumento di riferimento per il controllo e l'esecuzione delle attività.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della Committente, il Responsabile delle attività contrattuali concorderà con il Responsabile di contratto dell'Affidatario, una riunione di avvio per la condivisione degli obiettivi da perseguire e delle modalità/tempistiche di svolgimento delle attività al fine di predisporre il Piano di Lavoro iniziale. Nel corso della riunione l'Affidatario deve altresì comunicare il nominativo del professionista, dotato di tutte le certificazioni e abilitazioni professionali necessarie e presentare il relativo CV affinché la Committente ne possa verificare la rispondenza a quanto richiesto nel presente Capitolato tecnico.

Il Piano di lavoro deve essere predisposto dall'Affidatario entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla riunione di avvio. Tale Piano dovrà essere approvato dalla Committente entro ulteriori 5 giorni lavorativi. La Committente comunicherà per iscritto all'Affidatario l'approvazione formale del Piano di Lavoro, ovvero – se del caso – eventuali osservazioni o richieste di modifica.

Il Piano di Lavoro, in accordo con la Committente, potrà essere soggetto a modifiche e ulteriori ripianificazioni, secondo le esigenze e gli indirizzi strategici che emergeranno in corso di svolgimento del Servizio, fermo restando la conclusione delle attività in oggetto entro la scadenza contrattuale. In tal caso il predetto termine di 5 (cinque) giorni si intende applicabile dalla ricezione da parte della Committente del relativo documento correttamente modificato.

Con cadenza concordata fra l'Affidatario e la Committente verranno convocati degli incontri di condivisione dello stato di avanzamento lavori nel corso dei quali l'Affidatario dovrà presentare lo Stato Avanzamento Lavori (SAL). Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del SAL, la Committente comunicherà per iscritto all'Affidatario l'approvazione formale del SAL e del Piano di Lavoro aggiornato, ovvero – se del caso – eventuali osservazioni o richieste di modifica. In tal caso il predetto termine di 5 (cinque) giorni si intende applicabile dalla ricezione da parte della Committente del relativo documento correttamente modificato.

Non è prevista l'approvazione per tacito assenso.

Entro le date di scadenza previste dal Piano di Lavoro, l'Affidatario dovrà provvedere alla consegna dei prodotti concordati secondo le modalità concordate, affinché la Committente ne dia approvazione formale. In ogni caso entro il termine massimo della durata contrattuale l'Affidatario si impegna a produrre i documenti descritti al paragrafo 3.

4.2 Responsabile della fornitura

L’Affidatario dovrà comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile delle attività contrattuali, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile delle predette attività sarà l’interlocutore unico del Committente per gli aspetti amministrativi, per l’organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

4.3 Modalità di comunicazione

L’Affidatario si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all’esecuzione delle attività contrattuali.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, l’Affidatario dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni.

4.4 Verifica di conformità e fatturazione

La verifica di conformità e la fatturazione delle attività che saranno svolte in sede di esecuzione di contratto dovranno essere effettuate entro 5 giorni dalla data di incontro di condivisione del SAL (cfr. par. 5.1) ed in conformità degli artt. 12 e 15, co. 3 delle condizioni contrattuali.

5 Adempimenti per la sicurezza

L’Affidatario si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti del Committente, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 26 del citato decreto.

6 Obblighi di riservatezza

L’Affidatario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo del Committente.